

DISCORSO

PRONUNCIATO DAL

SENATORE GIOVANNI DE FALCO

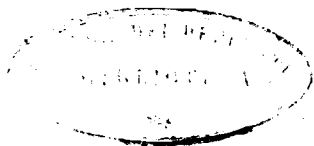
PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

Assemblea generale del 3 gennaio 1880

« Compositius cuncta quam festinantius agere ».



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO DI FORZANI E C.

1880

SIGNORI,

Il lavoro compiuto dalla Corte di Cassazione nell'anno testè decorso e del quale secondo il costume antico accade oggi dar ragione, se non per numero, certo per importanza di cause e per difficoltà di questioni decise, non è stato minore di quello degli anni precedenti.

Chi si fa invero a percorrere la statistica della nostra Cassazione, facilmente ravvisa che il numero dei ricorsi in materia civile che vengono ogni anno presentati, sia per ragione di territorio che per ragione di materia, si aggira intorno ai sei o sette cento; tocca o supera di poco gli otto cento per i conflitti di attribuzione, ed i ricorsi di competenza fra l'autorità giudiziaria e le amministrative. Il numero dei ricorsi penali varia fra i 1600 ai 1800; in questo solo anno è giunto a 1849. Tuttavia questo numero annuale di ricorsi che dirò ordinario per la nostra giurisdizione, si trovò sulle prime straordinariamente accresciuto per la grande copia di ricorsi arretrati, che rimasti per lunghi anni indecisi presso le altre Cassazioni, vennero a gravare di un tratto il compito a noi assegnato. Nostro primo dovere era perciò quello di togliere l'ingombro delle cause antiche, liquidare per così dire il passato con celerità sia

pure alquanto affrettata, e, rimesso il corso della giustizia nelle sue condizioni normali, restituirgli quella temperanza di modi, quella solennità di forme e quella maturità di idee che valgono a conciliare ai pronunziati del giudice fede, autorità e rispetto.

Voi avete compreso questa doppia necessità del vostro mandato, e ne avete coscienziosamente adempiuto i doveri.

II. Nel primo anno, o più esattamente nei primi dieci mesi della nostra istituzione, dal marzo al dicembre del 1876, la Sezione penale fu ingombrata di ben 3501 ricorsi per annullamento; 1783 dell'anno e 1718 degli antichi. Voi ne giudicaste 3153, non ne rimasero pendenti in fine d'anno che soli 351. Nell'anno successivo, il 1877, vi pervennero 1391 ricorsi in materia penale, che uniti ai 351 dell'anno precedente diedero un totale di 1744 ricorsi. Ne giudicaste 1436; rimasero da discutere soltanto 308. Nel 1878, anno infausto e di dolorose memorie, vennero presentati 1335 ricorsi, che uniti ai 309 dell'anno antecedente sommarono a 1644. Voi ne giudicaste 1356, rimasero a giudicarsi 288; de' quali uno intorno a condanna capitale, 108 rispetto a condanne ad altre pene criminali, 179 riguardo a condanne per delitti o contravvenzioni.

Nel corso del 1879 sono pervenuti alla Corte 1849 ricorsi. Di essi 632 riguardavano sentenze di Corti di assise; 19, sentenze di sezioni di accusa; 590, condanne per delitti; 169, giudizi per contravvenzioni al diritto comune; 439, giudizi per contravvenzioni alle leggi speciali di privativa o d'imposta, deferiti specialmente alla nostra Cassazione. Uniti questi 1849 ricorsi ai 288 del 1878, il numero dei ricorsi penali pel 1879 è sommato a 2137; de' quali 735 contro sentenze di Corti di assise. E questi 735 ricorsi si riferivano a 18 condanne alla pena di morte; a 79 condanne ai lavori forzati a vita; a 202 condanne a' lavori forzati a tempo; a 382 condanne alla reclusione od alla relegazione; a 54 condanne alla pena del carcere.

Dei 2137 ricorsi che costituivano materia al lavoro della Corte pel 1879, voi ne avete giudicati 1701; ne sono rimasti pendenti 436. Sopra i 1701 decisi, avete pronunziato 165 sentenze di cassazione, 905 di rigetto, 511 d'inammissibilità del ricorso, 46 di rinunzia allo stesso; avete risolti 55 conflitti di giurisdizione; pronunziato 7 annullamenti nello interesse della legge; giudicato di 14 domande per rimessione di cause da una ad altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione, facendo diritto alla domanda in 9 casi, respingendola in 5 poichè non parve fondata sopra quei gravi motivi, pe' quali la legge concede di derogare alle regole ordinarie della competenza.

E più particolarmente, dei 735 ricorsi che si riferivano a sentenze di Corti di assise, ne avete giudicati 608 con questi risultati. Sui 18 ricorsi contro condanne alla pena di morte, ne avete decisi 14, annullando la sentenza per due, rigettando il ricorso per 12 casi. Sui 79 ricorsi per condanne ai lavori forzati a vita, ne avete giudicati 70, pronunziando per 5 l'annullamento della sentenza, per 48 il rigettamento del ricorso, per 17 la sua inammissibilità. Sopra i 202 ricorsi da condanne ai lavori forzati a tempo, ne avete giudicati 181, e per essi avete annullate 20 sentenze, rigettati 107 ricorsi, dichiarati inammissibili 54. Sui 382 ricorsi contro condanne alla reclusione o alla relegazione ne avete giudicati 292, ed avete, rispetto ad essi, cassate 19 sentenze, rigettati 133 ricorsi, dichiarati inammissibili 140. Dei 54 ricorsi infine contro sentenze di Corti d'assise portanti condanne alla pena del carcere, ne avete giudicati 51, pronunziando 5 annullamenti, 32 rigetti, 14 dichiarazioni d'inammissibilità del ricorso.

I 436 ricorsi rimasti a decidere, concernono 4 condanne alla pena di morte, 9 alla pena de' lavori forzati a vita, 21 alla pena dei lavori forzati a tempo, 90 alla reclusione o alla relegazione. I rimanenti sono relativi a giudizi per delitti o per contravvenzioni. Essi saranno discussi e decisi entro il mese che incomincia.

Per tal guisa il numero de' ricorsi penali è stato nel 1879 maggiore di quello degli anni antecedenti; maggiore ancora, se si eccettua il 1876, il numero delle sentenze. E non è rimasto alcun ingombro di ricorsi indecisi che possa far temere d'indugi nell'amministrazione della giustizia.

III. Quanto alla materia civile, nel primo anno della nostra istituzione, la Sezione civile si trovò gravata di 1983 ricorsi per annullamento, de' quali 569 presentati nel corso dell'anno, e 1414 venuti dalle altre Corti di cassazione. Era di creazione nuova la nostra Corte, mancava di esempi e di tradizioni comuni, e quello che altrove era preparato dal lungo lavoro degli anni, era da farsi da noi ad un tratto. Tuttavia nei primi dieci mesi dalla sua creazione, la Sezione civile giudicò di 719 di quei 1983 ricorsi; ne rimasero 1264. A questi se ne aggiunsero nell'anno seguente 1008, cioè 639 nuovi, e 369 antichi venuti dalle altre Corti supreme; e più, 98 per conflitti di attribuzione e questioni di competenza fra l'autorità giudiziaria e le amministrative deferiti di recente alla nostra Corte per la legge del 31 marzo 1877. Così i ricorsi civili sommarono a 2370. Era enorme cotesto numero di ricorsi, dannoso per la giustizia il lungo ritardo, occorreva ad ogni costo troncargli l'indugi. Voi comprendeste l'importanza della sollecitudine che quella condizione di cose v'imponesse, e con operosità straordinaria giudicaste nel corso del 1877 ben 1269 ricorsi, rimanendone indecisi soli 1081.

Furono splendidi e degni di memoria questi risultati, ancora più perchè offrirono la prova certa ed irrefragabile di potersi unificare, senza pericolo per la speditezza dei giudizi, la suprema magistratura del regno. E dico senza danno per la speditezza dei giudizi, perocchè, a mio senso, la Corte di cassazione unificata non dovrebbe altrimenti costituirsi che siccome fu originata, con la duplice sezione, cioè, l'una intesa all'esame del-

l'ammissibilità del ricorso, e l'altra al giudizio del merito del ricorso ammesso. E divise così le due sezioni civili della Corte, possono indubbiamente bastare alla decisione dei due mila, poco più o poco meno, ricorsi civili che vengono per ogni anno in tutto il regno presentati.

Ai 1081 ricorsi, pertanto, rimasti da trattare alla fine del 1877 se ne aggiunsero nel 1878, 813; de' quali 628 nuovi e 185 venuti dalle altre Corti; epperò il numero de' ricorsi civili sommò a 1894. Aggiuntivi 223 ricorsi di competenza delle sezioni unite, si ebbero 2117 ricorsi in materia civile. Fra le dolorose vicende di quell'anno infausto, voi giudicaste di 1075 di quei ricorsi; 965 a sezione semplice, e 110 a sezioni riunite. Al finire del 1878 rimasero a decidersi 1042 ricorsi, de' quali 929 di competenza della sezione civile, e 113 di competenza delle sezioni riunite.

Durante l'anno testè finito sono venuti alla nostra Corte 808 ricorsi, de' quali 48 fra vecchi rimasti pendenti presso le altre Cassazioni, e 760 nuovi. Di questi 808 ricorsi, 700 spettavano alla competenza della sezione civile, 108 a quella delle sezioni riunite. Ancora, di questi 808 ricorsi, 369 concernevano materie di competenza ordinaria della Corte di cassazione, e 439 questioni di competenza speciale della Cassazione di Roma. Riuniti questi 808 ricorsi venuti durante il 1879 ai 1042 del 1878, la somma de' ricorsi civili da decidersi dalla Corte è ascesa a 1850; de' quali 1629 di competenza della sezione civile, e 221 di competenza delle sezioni riunite.

Di questi 1850 ricorsi voi ne avete nel corso dell'anno giudicati 840, de' quali 100 a sezioni riunite, 740 a sezione semplice. Ne sono rimasti pendenti, al finire di dicembre, 1010, de' quali 121 da giudicarsi dalle sezioni riunite, e 889 dalla sezione civile. Se non che de' 121 ricorsi di competenza delle sezioni riunite, circa 56 non possono esser portati a discussione per mancanza di deposito di spese o di documenti, sicchè non ne rimangono discutibili che 65. E degli 889 di competenza della sezione

civile circa 100 non possono, per la medesima ragione della mancanza di deposito delle spese, esser messi a discussione; epperò la pendenza effettiva de' ricorsi da discutersi si riduce a circa 800.

Sopra i 740 ricorsi giudicati dalla sezione civile nel corso dell'anno, voi avete pronunciato, 299 sentenze di cassazione, delle quali 139 concernenti questioni di diritto comune, e 160 questioni relative alle materie speciali di nostra giurisdizione; 303 sentenze di rigettamento del ricorso, delle quali 144 concernenti le prime delle indicate questioni, e 159 le seconde; 16 sentenze d'inammissibilità del ricorso, delle quali 7 in materia ordinaria, 9 in materia speciale; 116 sentenze per rinunzia al ricorso, delle quali 37 in materia di competenza ordinaria, 79 in materia di competenza speciale; 6 sentenze infine sopra questioni di competenza.

Quanto poi ai 221 ricorsi di competenza delle sezioni riunite, 64 avevano per oggetto conflitti di attribuzioni elevati dai Prefetti; 92, questioni di competenza fra l'autorità giudiziaria e le amministrative; 4, questioni di eccesso di potere in sentenze pronunciate da autorità speciali; 34, questioni di competenza fra la Cassazione di Roma e le altre Cassazioni; 27, infine, erano per contrarietà di sentenze fra la Corte di cassazione e le Corti di merito.

Le 100 sentenze che avete pronunziato sopra questi ricorsi, hanno giudicato di 14 sopra i 64 decreti di conflitti, accogliendo il conflitto in 6 casi, rigettandolo in 8; di 46 sopra i 92 ricorsi per questioni di competenza fra l'autorità giudiziaria e le amministrative, dichiarando la competenza ordinaria in 20 casi, quella della Corte de' conti in 4, quella di altre autorità amministrative in 22; di 23 fra i 34 ricorsi per questioni di competenza fra la Cassazione di Roma e le altre Corti di cassazione, dichiarando in 18 casi la competenza della prima, in 5 quella della Cassazione del luogo del ricorso; di 3 fra i 4 ricorsi per incompetenza od eccesso di potere, accogliendo il ricorso in un caso, riget-

tandolo in 2; di 14 fra i 27 ricorsi, infine, per contrarietà di sentenze fra la Corte di cassazione e le Corti di merito, annullando in 8 casi la sentenza pronunciata in contraddizione del punto di diritto deciso dalla Cassazione, rigettando in 6 casi il ricorso, e confermando, con grande esempio di moderazione e d'indipendenza, la sentenza della Corte di merito comunque in opposizione a quella della Cassazione.

IV. Io non mi fermo d'avvantaggio, o signori, sopra questo ginepraio di cifre, nè mi fo a trarre alcuna riflessione dal loro confronto. Le riflessioni che potrei trarne in questo anno non sarebbero che la copia di quelle esposte negli anni antecedenti; tanta è la monotonia dei fatti e dei fenomeni che s'incontrano in questo avvicinarsi di liti, di reati e di giudizi.

Tuttavia, se alcuna osservazione si volesse fare, potrebbe notarsi che il numero dei ricorsi in materia penale è di non poco cresciuto. Furono 1783, nel 1876; 1393, nel 1877; 1336, nel 1878. Nel 1879 sono saliti a 1849. E non solo nel numero, ma ancora nella gravità de' reati e delle condanne si riscontra questo aumento, perocchè nel 1876 i ricorsi in materia criminale furono 551; nel 1877, 449; nel 1878, 526. Questo anno montarono a 632, e ne appaiono sinistramente, come in ognuno degli anni decorsi, 18 contro sentenze di morte, comprendenti 22 condannati. Ad argomentare dunque da codeste cifre, si dovrebbe venire alla conclusione che la criminalità in queste provincie non solo non tenda a diminuire, che anzi vada sventuratamente crescendo.

Quanto alla legalità ed alla esattezza dei giudizi, le cose son procedute come negli anni antecedenti. La proporzione fra gli annullamenti ed i rigetti de' ricorsi ha subito lievi variazioni. Nel 1876 sopra 726 ricorsi contro sentenze di Corti di assise si ebbero 61 annullamenti. Nel 1877 sopra 386 ricorsi, gli annullamenti furono 50;

nel 1878 furono 45 sopra 507. Quest'anno sopra 610 ricorsi le sentenze annullate sono state soltanto 51. La proporzione è rimasta quindi fra l'8 e il 13 per 100.

Nella materia civile le cose sotto questo aspetto sono pure procedute come negli anni trascorsi. Tolte le rinuncie e le inammissibilità, sopra 602 ricorsi voi avete pronunciato 299 annullamenti, e 303 rigetti. Gli annullamenti stanno adunque a circa il 50 per 100 rispetto ai rigetti de' ricorsi, ed il 35 per 100 rispetto alle 740 cause decise, comprese de' ricorsi le rinunzie e le inammissibilità; proporzione enorme che indurrebbe a dubitare della ponderazione dei giudizi di merito, o rileverebbe tanta incertezza di giurisprudenza da far sentire il bisogno di riportar questa a più saldi principii. Ma codesta proporzione fra gli annullamenti ed i rigetti è identica a quella del 1878, in cui sopra 776 ricorsi pronunciaste 382 annullamenti, e 385 rigetti; però le osservazioni mie sopra questo spiacevole argomento non potrebbero essere diverse da quelle che nello scorso anno ebbi a fare.

La sola cosa che ho dovere di aggiungere, concerne la ponderazione e la temperanza maggiore che si riscontrano nei ricorsi del Demanio, grazie al senno ed alla prudenza degli Avvocati erariali, e grazie alla sapiente direzione del loro onorevole capo. Sopra 316 ricorsi presentati in nome del Demanio, ne sono stati accolti dalla Corte 176, rigettati soli 52; 88 furono opportunamente rinunziati.

Lascio con ciò questo monotono argomento, per richiamare la vostra attenzione sopra qualche punto più meritevole di considerazione.

V. Signori, nel porre sotto i vostri sguardi il quadro de' nostri lavori, io temo che alcuno possa fare argomento di nota il numero alquanto minore delle cause in questo anno decise.

Non parlo degli affari penali. Per questi il numero dei ricorsi giudicati si è tenuto sempre in pari con quello

de' ricorsi presentati; e se un giorno l'unificazione della Corte di cassazione potrà essere effettuata, ovvero se verrà accolto il partito che per primo provvedimento è stato proposto, di deferire alla Cassazione di Roma i ricorsi pei giudizi penali di tutto il Regno, io spero che essa basterà al grave compito, e col raddoppiar del bisogno raddoppiando di alacrità e di studio, serberà equilibrio completo fra i ricorsi e le decisioni.

Nè per venire a questo risultato a me pare sia mestieri dividere la Sezione penale in più sezioni. Non vi ha esempio di Corte di cassazione divisa in sezioni per distribuire fra esse la trattazione delle cause; sistema che toglierebbe alla Cassazione uno de' suoi scopi e de' suoi pregi, l'unità di concetto nella interpretazione ed applicazione della legge. Onde se non vi fosse altro mezzo per provvedere ai bisogni pratici della giustizia, che quello di scindere l'unità della Corte in più sezioni, non vi sarebbe ragione a mutare lo stato presente delle cose, il quale, fra i molti inconvenienti, ha almeno questo vantaggio, di avvicinare la giustizia ai litiganti. Però laddove unificata la Corte, alla molteplicità degli affari assolutamente non bastasse una sola sezione, il miglior sistema da seguire sarebbe quello di dividere la *materia* de' ricorsi per sezioni; appunto come si pratica in Francia, dove la sezione civile è divisa in due, l'una per l'ammissione de' ricorsi (*chambre des requêtes*) l'altra pel merito de' ricorsi ammessi (*chambre civile*). Lo stesso, sotto altra forma, fu praticato in Napoli, quando nel 1840 il grande numero de' ricorsi arretrati rese necessaria la divisione della camera civile in due; non essendovi sezione dei ricorsi, la divisione fra le due camere fu fatta sulla diversa *materia* delle cause. Il metodo medesimo potrebbe esser seguito, se raccolti tutti i ricorsi penali presso unica Cassazione, si trovasse la Sezione penale insufficiente all'uopo. Si potrebbero allora assegnare ad una sezione i ricorsi per i giudizi delle Corti di assise che hanno forme e procedure in gran parte speciali, e

ad un'altra sezione i ricorsi per i giudizi di competenza dei tribunali correzionali e delle corti di appello. Il pericolo delle difformità nei due collegi per le questioni comuni ad entrambi, non sarebbe certo interamente schivato, ma sarebbe indubbiamente diminuito. Nondimeno io ho fede che una sola sezione possa bastare quando che sia, mercè una opportuna distribuzione e trattazione delle cause, alla discussione di tutti i ricorsi penali, appunto come da tanti anni si verifica presso la Cassazione francese.

Ma il punto che par più grave, è quello della statistica civile. Questa nel 1877 offrì il grande e memorabile esempio di 1289 ricorsi discussi e decisi; cifra che nel 1878 discese a 1075, e nel decorso anno si è fermata a 840. Tuttavolta, signori, non è stata nè inerzia, nè stanchezza quella che ha dato luogo a codesti risultati. La Corte ha lavorato in questo anno quanto, e forse anche più che negli anni antecedenti. Se il numero delle cause condotte a termine è riuscito questa volta ad una cifra minore, ciò è provenuto da parecchie cagioni, parte accidentali ed affatto indipendenti da noi, parte accidentali pur esse, ma che possono essere prevenute o modificate, parte risalenti a più alti motivi che vogliono esser attentamente considerati.

Io pongo fra le cagioni affatto accidentali ed indipendenti da noi il frequente difetto nel numero di parecchi fra i componenti la Corte, o perchè occupati in altri servizi pubblici, o perchè promossi di uffizio, o perchè colpiti da sventura. Io avrò occasione fra poco di ritornare sopra questo argomento; per ora basti accennarlo come fatto che diradando spesso le nostre file, ha reso l'opera di tutti più faticosa, il risultato più scarso.

Una seconda cagione, del pari indipendente da noi, ha contribuito a scemare alquanto il numero delle cause decise, ed è stata la maggiore inclemenza del clima, e l'ardore insolito di un'està che ha per circa tre mesi fiaccato a tutti le forze ed indugiato il lavoro. È antica querela co-

desta, e risuonano ancora fra queste mura i mesti versi di Orazio che indicano, per la stagione estiva, l'operosità assidua e le cure forensi siccome fautrici delle febbri ed apritrici de' testamenti.

« Officiosaque sedulitas et opella forensis
« Adducit febres et testamenta resignat ¹ ».

Terza e non lieve cagione, poi, di questo diminuito numero di ricorsi decisi, io credo, o signori, che sia stata la frequenza dei differimenti chiesti ed ottenuti per la loro discussione. Comprendo che in una Corte come la nostra, la quale estende gran parte della sua giurisdizione per tutta Italia, e non ha un numero fisso e determinato di Avvocati stabiliti nel luogo di sua residenza, le domande e le ragioni dei differimenti possono essere molteplici. E ciò ancora più, perchè i difensori delle cause presso la Corte di cassazione essendo d'ordinario fra gli uomini più preclari ed illustri del fòro, accade non di rado che nel giorno stabilito alla discussione si trovino occupati o in altre più gravi discussioni, o in più importanti servizi della loro vita pubblica. E certo non si potrebbe nella maggior parte dei casi non tener conto di queste speciali condizioni. Ma se per tal verso si spiega, e fino ad un certo punto si giustifica codesta frequenza dei differimenti e dei rinvii delle cause, non si può negare che essi differimenti e rinvii mentre duplicano il lavoro dei Consiglieri e del pubblico Ministero, obbligandoli a studiare e ristudiare più volte la causa medesima, intralciano e impediscono la speditezza degli affari. Però se la sollecitudine della giustizia deve stare a cuore di tutti, occorre si sia parchi nel domandare, molto restii nel concedere mutazioni nell'ordine delle discussioni.

VI. Ma egli vi è, come dicevo, una ragione più alta e ancor più intima del fatto che stiamo analizzando, la quale vuole essere apprezzata.

In tutte le cose umane, signori, e singolarmente negli

ordini politici e negli ordini civili, vi sono due periodi, l'uno di formazione, l'altro di svolgimento e di conservazione. Non parlo già di una conservazione inerte, ombrosa, restia per ostinatezza o lenta per torpore: decadenza sarebbe questa non conservazione; agonia lenta che isterilisce ed uccide, in più tempo forse, ma non meno inevitabilmente che i moti inconsulti o le frette inconsiderate. Ma intendo di una conservazione sapiente, attiva, operosa, che tien conto del tempo, dei suoi bisogni, della sua mobilità, ma non compromette il bene presente per un meglio ignoto od incerto; che cammina, ma a gradi e consideratamente, non per salti, per colpi di scena e senza le opportune preparazioni ².

Ora i metodi d'azione per questi due periodi propri ad ogni istituzione non sono gli stessi. È stato già detto che le arti con cui si fondano gli Stati, non sono le medesime che quelle con cui si consolidano e si sviluppano. Impeto, valore, ardire, richiedono principalmente le prime; ragione, temperanza, saviezza maggiore le seconde. « *Ratio nunc est quod impetus ante fuit* »: è questa la divisa della forza conservativa degli Stati, sopra tutto dopo i grandi rivolgimenti che li crearono.

Applicate ora, signori, codesta legge generale alla modesta opera nostra, ed avrete spiegata la graduale differenza che si ravvisa nella estensione de' nostri lavori. Il primo nostro mandato, voi lo rammentate, fu quello di toglier di mezzo il grave cumulo di cause arretrate. La celerità era quindi il primo nostro dovere, e noi lo adempimmo. Ma trascorso quel periodo, e ridotto a condizioni normali il compito a noi assegnato, un nuovo dovere sorgeva per noi: quello di segnare traccie durature nella via che dobbiamo percorrere; d'iniziare una giurisprudenza che per saggezza e per costanza possa rispondere all'altezza della nostra missione. Ed allora la celerità dovea cedere un più largo posto alla ponderazione; la *festinatio* dovea essere moderata dal saggio consiglio di Tacito, il grande storico politico

dell'antichità, di fare ogni cosa consideratamente anzichè presto: « *Compositius cuncta quam festinantius agere* ».

E per giudicare dell'opportunità del consiglio, io sono naturalmente tratto al tema prediletto di questi annui discorsi, che è quello di venir ricordando i molteplici uffizi vostri, per mostrar di ciascuno l'importanza, le difficoltà, l'indirizzo. Vedrete così meglio la convenienza per noi della tacitiana massima.

VII. Io non so, signori, se alla nostra Corte debba conservare il nome di Corte di cassazione, o debba designarla con quello più modesto di Sezioni temporanee di Corte di cassazione col quale venne istituita; nè so se essa sia un'istituzione temporanea secondo il nome che le si diede, o più veramente sia destinata ad essere, come si affermò nella discussione della legge che la istituì, il germe ed il fondamento della suprema magistratura del regno, capace di attirare a sè di mano in mano le sparse membra di essa. Non vorrei, come già mi è accaduto, imbartermi per tal motivo in questioni di parole. Il fatto è che la Corte di cassazione di Roma ha più poteri e più attribuzioni di ogni altra, e questi suoi poteri e queste sue attribuzioni li spiega sopra una più estesa e più complicata serie di affari e di questioni.

Ed invero, è noto che l'alto mandato della Corte di cassazione si compendia in quattro principali uffizi; pei quali, come più volte è stato detto, essa viene dall'ordine stesso della sua istituzione costituita, custode del potere legislativo dalle usurpazioni delle autorità giudiziarie; custode dei limiti del potere di ogni autorità nell'esercizio delle sue funzioni; custode dell'unità del diritto e della uniformità della giurisprudenza; custode infine della indipendenza giudiziaria da ogni estraneo ingerimento. Ora di questi quattro importanti uffizi, noi abbiamo comuni il primo ed il terzo con le altre Cassazioni; il secondo ed il quarto sono esclusivamente a noi deferiti. Se non che nel compiere

quei due uffici che abbiamo comuni con le altre Corti di cassazione, la nostra azione si estende sopra un campo più vasto, il nostro dovere è più imperioso, la materia che abbiamo a regolare più molteplice e più complicata ⁴.

Si sa, in effetti, che il compito compreso nel primo ufficio della Corte di cassazione consiste nel mantenere l'esatta osservanza della legge, e nel richiamare alla esecuzione di essa le autorità giudiziarie che se ne allontanano. E per fermo, ogni legge non è che una regola, una disposizione generale; regola e disposizione che nei singoli casi vuole essere concretata ed applicata. Ora se in questa opera di pratica applicazione della legge il giudice, per errore o per arbitrio, le dà un significato ed una interpretazione che non era nella mente del legislatore, e, peggio, se i molteplici giudici che sono in uno Stato, intendono ed applicano la legge in modi e forme diverse, essi non fanno che sostituire la loro ragione privata a quella generale della legge, e da giudici tramutansi in legislatori.

Per ovviare a questo inconveniente, che non è nuovo perchè quasi connaturale all'uomo, due sistemi sono stati nel corso de' secoli tentati; o quello di costringere le azioni giudiziarie in certe formole sacramentali ed inflessibili, o quello d'instituire una autorità che, estranea alle quistioni di fatto, abbia l'austera missione di vegliare alla osservanza della legge e di ricondurre ad essa il giudice che se n'è discostato, sia pure per le seduzioni della sua ragione.

Quando le domande portate innanzi ai tribunali sono obbligate a certe *formole*, siccome un tempo a Roma e ancora oggi per molti casi in Inghilterra, le *formole* sono la regola unica pel giudice, e una regola senza supplemento. Se la *formola* manca all'azione, il giudice si astiene: sistema falso e ristretto, che esagera la ragione umana nel legislatore per disconoscerla interamente nel giudice. La equità corre allora tutto il pericolo di morir soffocata sotto le formole del diritto positivo; e queste d'altra parte non

potendo soddisfare a tutti gli svariati casi della vita umana, nè a tutte le possibili occorrenze della libertà e del progresso umano provvedere, non tardano a divenire incomplete e difettive. Fu per questo che a sovvenire gli ognora crescenti bisogni dell'attività popolare, Roma dovette istituire il suo diritto pretorio, e l'Inghilterra la sua Corte della Cancelleria; due istituzioni le quali, siccome è stato bene osservato, non hanno che la medesima ragione ⁵.

Ma quando col progredire della civile comunanza le azioni sono svincolate dalle *formole* sacramentali e diventano *di buona fede*, quando il diritto è *codificato*, e fatte le leggi, ne è lasciata al giudice l'applicazione, allora tutto il pericolo è per la legge, perchè la tendenza dell'uomo è di esercitare incessantemente l'attività della sua ragione, e lasciarne la impronta sopra tutto ciò che tocca. Ed è allora che sorge la necessità di stabilire una autorità che valga a contenere il giudice nei confini del suo mandato, il quale è quello di essere l'organo della legge, di dovere unicamente prestarle la sua voce, e, a così dire, parlare per lei.

Questa autorità, signori, siete Voi. Ed è facile intendere che per compiere degnamente la vostra missione, occorre avere intera e profonda la conoscenza delle leggi che si tratta di dichiarare e tutelare dalle erronee interpretazioni, o dalle fallaci applicazioni. Però cresce la difficoltà dell'opera, per quanto cresce la molteplicità delle leggi. Laonde chi voglia apprezzare al giusto il merito del vostro lavoro, ho obbligo di ricordare che de' 1850 ricorsi civili deferiti questo anno al vostro giudizio, soli 694 si riferivano a materie di diritto comune; ben 1156 concernevano materie speciali, obbietto di leggi molteplici. E non voglio tacere che in questa complicata materia delle leggi speciali, voi avete saputo dare un largo indirizzo alla vostra giurisprudenza. Non rigore, non debolezza nella interpretazione della legge; il suo senso e la sua intenzione è stato l'obbietto unico del vostro studio, ed applicandola

con uniformità di criterii avete tolto da essa quel variar di sentenze che moltiplicava le liti, e rendeva più molesta la sua applicazione.

VIII. Non è stato minore il vostro studio, nè meno efficace l'opera vostra, o signori, nello stabilire e serbare, nelle materie di diritto comune come in quelle di diritto speciale, quella fermezza e quella uniformità di giurisprudenza che serve a mantenere l'unità del diritto nella nazione.

Comprendo che la istituzione della Corte di cassazione miri principalmente a serbare inviolata per tutti l'osservanza della legge. L'uniformità della giurisprudenza vien dopo; è effetto più che causa, mezzo piuttosto che fine. Convengo pure che nelle difficili questioni di diritto l'uniformità delle sentenze nè si ottiene ad un tratto, nè si impone per impero di autorità; è lavoro lento delle discussioni del fòro, delle meditazioni de' magistrati, della pubblicità de' giudizi, dell'attrito delle opinioni. Ed il pretendere che nelle grandi questioni la giurisprudenza si abbia a fissare dietro la decisione della prima causa, sarebbe sconoscere l'indole essenzialmente progressiva di questo supplemento necessario della legge, il quale è la giurisprudenza, falsare il sistema della Cassazione, ed affrettarsi a consacrare l'errore per timore di riconoscerlo ed emendarlo. Ma non è l'uniformità ombrosa, e restia per ostinatezza od inerzia, quella che si attende dalla Corte di cassazione; sì bene l'uniformità nei principii seguita da intelligente svolgimento nelle loro applicazioni.

E certo se si mutasse sovente la intelligenza della legge, se le singole Corti e i singoli Tribunali liberi d'intenderla ed applicarla a loro modo, non venissero contenuti e diretti da un regolatore comune, e, peggio, se questo regolatore comune variasse di frequente nel segnare il senso ed il significato della legge, questa perderebbe ogni stabilità. Il diritto cangerebbe con le cause; decisioni e giurispru-

denze disformi s'introdurrebbero, e l'unità della legislazione scomparirebbe per dar luogo alla più oscura ed alla più pericolosa incertezza. Apparentemente il diritto resterebbe uno per tutta la nazione, ma in realtà differirebbe da un giorno all'altro, da un luogo all'altro, secondo la varietà degli usi e dei costumi, secondo le tradizioni e le scuole diverse, e lentamente, ma infallibilmente si perderebbe il maggiore dei benefizii della società moderna: la eguaglianza del diritto e l'uniformità della legge per tutti.

Stia pure, adunque, che i pronunziati della Corte di cassazione non sieno perennemente invariabili, e si risentano della condizione di tutte le cose umane, che è quella di vivere nel tempo ed improntare ad esso i suoi progressi e la sua mobilità; ma si proceda in questa delicata materia a rilento e con la massima circospezione. Lo studio più maturo di una questione può cangiarne la risoluzione; il progresso della scienza del diritto può consigliare una interpretazione più sapiente, un'applicazione più saggia; la parola eloquente degli illustri Avvocati, della quale si spesso risuona quest'aula, può scoprire un errore rimasto inosservato. Ma occorre andar sempre cauti e riguardosi in codesti mutamenti, perchè è pessimo dei mali l'incertezza del diritto, sostenuta da una giurisprudenza vacillante e contraddicentesi che favorendo l'arbitrio ed eccitando ai litigi, rivolge in danno l'utile che la legge attende dalla istituzione di una Corte regolatrice.

Però nel render plauso allo studio col quale avete cercato stabilire sopra saldi principii la vostra giurisprudenza, non posso ristarmi dal raccomandare di camminar sempre più fermi e risoluti per questa via, e per meglio riuscire, di togliere di continuo a modello de' vostri responsi quelli sapientissimi degli antichi giureconsulti romani; nei quali responsi è tanta la costanza dei principii, tanta la forza logica delle deduzioni che la grande mente del Leibnitz ebbe a ravvisare in essi il rigore medesimo della geometria ⁶.

IX. Ma la parte più nuova e più difficile delle nostre attribuzioni è quella che concerne la custodia dei limiti del potere delle diverse autorità nella sfera delle rispettive funzioni; materia più d'ogni altra delicata e difficoltosa che tutta si compendia in quella formola severa: *servare modum, finesque tenere*, sulla quale nell'anno decorso ebbi a richiamare più specialmente la vostra attenzione.

Codesta facoltà, voi lo conoscete, fino a pochi anni sono, non spettava intera al potere giudiziario. Era ad esso affidata sol quando si trattava di definire la competenza, gli eccessi o gli abusi di potere dell'autorità giudiziaria; estesa tutto al più a concedere o ricusare la sanzione giuridica agli atti del potere politico o amministrativo secondo la loro conformità o disformità rispetto al comando della legge. Ma quando era in questione l'amministrazione pubblica, e più quando sorgeva controversia se l'atto conteso desse o non desse luogo ad azione giudiziaria, quella grande guarentigia del diritto privato era tolta al potere giudiziario, per timore che non la facesse troppo piegare alla tutela del diritto individuale senza tenere il debito conto delle grandi esigenze dello Stato.

Fu però un grande mutamento quello che venne iniziato con la legge del 20 marzo 1865, e compiuto con la legge del 31 marzo 1877. La prima coll'aver abolito il contenzioso amministrativo ed aver rimesso allo stesso fòro il principato e la libertà, per servirmi di una frase felice di Plinio⁷, tolse dallo Stato ogni idea di fòro privilegiato. Coll'aver poi deferito all'autorità giudiziaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico, ancorchè vi sia interessata la pubblica amministrazione, o vi sia intervenuto un provvedimento del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa, restituì alla tutela indipendente del potere giudiziario la garentia di *ogni diritto* dell'individuo, sia pure rispetto allo Stato. Rimaneva tuttavia sottratta all'autorità giudiziaria la materia dei conflitti di

attribuzioni fra essa e l'autorità amministrativa, qualora fosse sorta questione sulla natura della contesa e sulla competenza del giudizio. La legge del 31 marzo 1877, il cui merito principale risale all'onorevole Ministro Mancini, compì il concetto della legge del 1865, deferendo al potere giudiziario, e per esso alla Cassazione di Roma, la decisione di tali questioni, la risoluzione di codesti conflitti.

Per tal guisa la nostra Cassazione, come già ebbi occasione di notare, ha maggiori attribuzioni che ogni altra; ha maggiori poteri che la Cassazione di Francia, e sotto questo rapporto trova somiglianza solo con la Cassazione belga. E dico, che la nostra Corte di cassazione ha maggiori poteri che la Cassazione di Francia, perocchè la Francia, tuttochè ordinata a repubblica, non ha osato progredire tanto oltre nello stabilimento delle vere libertà, quanto noi abbiamo avventuratamente osato. Ed ancora con la recente legge del 24 maggio 1872 ha deferito al Consiglio di Stato, e non all'autorità giudiziaria, il giudicare sovranamente de' ricorsi in materia contenziosa amministrativa, e delle domande di annullamento per eccesso di potere contro gli atti delle diverse autorità amministrative; ha deferito non alla Corte di cassazione, ma ad una commissione mista, composta del guardasigilli presidente, di tre consiglieri di Stato e di tre consiglieri della Corte di cassazione, eletti gli uni e gli altri dai loro colleghi, la decisione dei conflitti di attribuzioni fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa. Aggiungo, che la Cassazione nostra non ha, sotto questo rapporto, somiglianza che con la Cassazione belga, perchè il Belgio solo ha preceduto l'Italia in questa materia, e l'articolo 106 della sua costituzione delega, come è stabilito oggi presso di noi, alla Corte di cassazione la decisione di codesti conflitti.

Ma, lo dissi altra volta, se eminenti sono le attribuzioni che la legge ci ha affidate, grandissima è la responsabilità, grandissimo il bisogno di studio, di saggezza nel-

l'esercitarle. Quali e quante non sono, in vero, le questioni che questa materia della limitazione dei poteri, e dei conflitti di attribuzioni di continuo presenta? Quanta difficoltà non è a discernere nei singoli casi la differenza fra *diritto* od *interesse* leso? la linea sottilissima di demarcazione fra il difetto di *competenza* e l'inammissibilità dell'*azione*? quella fra l'*eccesso* e l'*uso* del potere? fra la estimazione del fatto lasciata alla prudenza dell'autorità amministrativa e sulla quale l'autorità giudiziaria non ha facoltà d'interloquire, e il trascorrimento del triplice confine di diritto che la legge assegna all'azione di ogni autorità, e la cui osservanza è sotto la tutela del potere giudiziario?

X. Io aveva divisato, signori, di fare obbietto di speciale esame le più rilevanti di codeste questioni, che sono state già illustrate in un eccellente libro che più volte ho avuto occasione di lodare⁸. Avrei voluto precipuamente soffermarmi a delineare i sottili confini che separano la questione di competenza da quella dell'azione; materia sulla quale le opinioni non sono a pieno concordi. Comprendo che quando la competenza giudiziaria sia dichiarata ed il giudizio *prosegu*a, la dichiarazione di competenza non pregiudichi per nulla le questioni sulla *pertinenza* del diritto, e sulla *proponibilità* dell'azione. Queste ed ogni altra questione di merito rimangono questioni integre da dover essere esaminate e risolte dal giudice del merito della contesa. Lo stesso accade quando la questione di competenza vien risolta per qualunque altra autorità rimasta o stabilita dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo, innanzi la quale va rimandata l'azione. È questa autorità, allora, che giudica e dell'esistenza del diritto e della pertinenza dell'azione, e la parte ha per legge la facoltà di far discutere e decidere da essa autorità le sue ragioni con forme più o meno contenziose. La difficoltà sorge nel caso in cui si neghi non pure la competenza giudiziaria, ma ancora ogni altra giurisdizione amministra-

tiva, innanzi la quale l'azione possa essere prodotta e discussa in forma contenziosa. In questi casi, sotto qualunque sottilissimo aspetto si guardi la controversia, è evidente che negandosi il giudice si sopprima l'azione, e sopprimendosi l'azione si neghi il *diritto*, perocchè è noto che l'*actio* non è altro, in sostanza, che il *ius persequendi in iudicio quod sibi debetur*.

Tuttavia io credo che nè dal fine, nè dalla parola della legge del 31 marzo 1877, si possa rilevare che ufficio della Corte di cassazione e nei conflitti di attribuzione, e nei ricorsi per competenza fra l'autorità giudiziaria ed amministrativa, sia quello solo di giudicare sulla *qualità* del giudice e di definire, fra la giurisdizione comune e le speciali rimaste in vita dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo, quella cui competa il giudizio dell'azione istituita. Pare a me, come a molti, che quella legge non abbia voluto rompere d'un tratto col passato, ed abbia creduto necessario serbare allo Stato ed all'amministrazione pubblica ancora qualche privilegio; precipuo quello di veder troncata la lite, fin dall'origine sua, quando la domanda non sia proponibile, perchè non versa sopra *questione di diritto civile o politico*, le sole commesse all'autorità giudiziaria dall'articolo 2 della legge del 20 marzo 1865. E codesta controversia di versare o non versare la domanda sopra una questione di *diritto civile o politico*, è deferita direttamente alla Corte di cassazione sia in via di conflitto, sia in linea di ricorso in ogni stadio della lite. È pertanto nella risoluzione di siffatta questione, che, per la natura stessa delle cose, quando si nega l'azione giudiziaria, si tocca necessariamente alla esistenza del *diritto* ed alla proponibilità dell'*azione*; e, peggio, quando non si riscontra e non si dichiara alcuna giurisdizione cui commettere in *forma contenziosa* il giudizio della domanda, si esclude sostanzialmente ogni *azione* ed ogni *diritto*, non rimanendo all'attore che la *supplicatio* in luogo dell'*actio*.

Ora in questa parte appunto è riposta la difficoltà precipua del nostro mandato, ed è in essa che bisogna procedere molto cauti e circospetti, perchè la Cassazione non si tramuti affatto in giudice di merito. Io convengo senza difficoltà, che ove si tratti di giudicare se un'azione sia fondata sopra un *diritto civile* o *politico* e decider quindi se rientri nella competenza giudiziaria, non basti fermarsi alla domanda, alla *petitio*; perchè se ciò fosse, ogni domanda compendiandosi sostanzialmente in una utilità o un indennizzamento, ognuna avrebbe o assumerebbe aspetto di domanda per un *diritto civile*. Occorre guardare invece più attentamente la ragione ed il fondamento della domanda, la *causa petendi*, e investigare se abbia a base un *diritto civile* o *politico* garantito dalla legge, e per ottenere il quale l'azione compete. Quando in questo esame si scorga che a sostegno della domanda non si indica alcun *diritto* che possa dar adito ad azione giuridica, la Corte di Cassazione compie il suo dovere dichiarando l'incompetenza giudiziaria. E comunque con questo giudizio pregiudichi, se non direttamente, indirettamente almeno, la questione sulla esistenza del *diritto* e la proponibilità dell'*azione*, pure la estensione del suo potere è garantita dalle forme speciali e dalle Sezioni riunite con cui procede; ed in tutti i casi, è sempre una questione di *puro diritto* che risolve. Ma quando l'azione si fonda sopra un *diritto civile* o *politico*, se pure nel caso speciale codesto diritto non sussista e possa essere escluso da altri fatti o da altri documenti, io credo che sarebbe prematuro negare l'azione giudiziaria. Siffatte questioni attengono al merito e debbono essere esaminate e decise dal giudice del merito, nè possono venire alla Corte di cassazione che per violazione di legge in linea di ricorso contro la sentenza definitiva; giudicarle prima, nella questione di competenza, sarebbe a mio senso confondere due materie affatto separate ed indipendenti. Però se un criterio generale si potesse assegnare a norma di codesti giudizi,

a me pare che potrebbe esprimersi con la seguente formula: nel giudicare della *competenza* occorre guardare l'azione *in ipotesi*, nel modo, cioè, come è istituita dall'attore, e decidere se *rebus sic stantibus* la sua domanda faccia, o non faccia, questione di un *diritto civile* o *politico*. Al giudice del merito spetterà giudicare l'azione *in facto*, e secondo i risultati di questo, ammetterla o respingerla.

Ma ben mi avveggo che nè questa, nè altre simili sono materie da esser chiuse in un discorso; e d'altronde il lungo cammino mi sospinge. Voi avete giudicato parecchie di queste gravi controversie con maturità di senno, e con alto senso di giustizia. Le massime seguite sono state opportunamente raccolte, e fatte precedere da un riassunto dei principii fondamentali ai quali si sono ispirate le vostre decisioni⁹. Quei principii mi sembrano i più rispondenti al nostro diritto pubblico, i più conformi alle migliori tradizioni del Consiglio di Stato, i più consoni alla giusta separazione dei poteri. Proseguite per la via che vi siete tracciata, e serbate costante la regola che vi ha guidati, di lasciare sì libera l'azione amministrativa, e non invadere mai il campo delle sue competenze, ma di salvare nel tempo stesso il *diritto* dell'individuo, e non lasciarlo mai, anche rispetto allo Stato, senza la tutela e la difesa dell'autorità giudiziaria.

XI. Ma ancora un altro e non men grave ufficio è commesso alla Corte di cassazione, e per la parte sua più importante è affidato singolarmente alla nostra Corte. Questo è la tutela della indipendenza giudiziaria da ogni estraneo ingerimento.

Quando, signori, si dice che un'autorità o un potere è indipendente, non s'intende già che sia prosciolto da ogni legge. Questo sarebbe dispotismo, non indipendenza; peggiore di tutti, se entrasse nella magistratura. Ma una autorità od un potere è costituito indipendente quando

riunisce queste due condizioni: 1° che nelle svariate sue occorrenze possa bastare a sè stesso, ed esplicare liberamente la sua azione nel suo ordine gerarchico; 2° che non sia revocabile ad arbitrio, ma trovi nel suo ordine medesimo i modi onde essere contenuto nella cerchia della sua legittima azione. Ora è mercè l'ordinamento della Corte di cassazione e la sapiente congegnatura delle sue funzioni, che quelle due qualità della indipendenza vengono assicurate, e fino ad un certo punto guarentite, all'ordine giudiziario.

Ed invero, quanto al primo degl'indicati caratteri, la sola istituzione di un tribunale supremo, che facendo parte dell'ordine giudiziario, ha il mandato permanente di giudicare della legalità delle sentenze, e di rescindere i giudicati che avessero violato quel triplice confine di competenza, di legge e di forma, nel quale si compendia la legittimità di ogni atto che emani da una pubblica autorità, libera e proscioglie l'amministrazione della giustizia da ogni ingerenza governativa. Il ricorso per contravvenzione alla legge non esce dalle vie giudiziarie; non è mestieri indirizzarlo, come altra volta, in forma di supplificazione, nè corre rischio di essere ammesso o respinto ad arbitrio. Diretto alla Corte di cassazione è da essa giudicato non in altro modo che con forme giuridiche, nè con altra qualità che con quella di giudici e di consiglieri inamovibili.

Se non che, se la Corte di cassazione verificata la violazione della legge, si facesse essa stessa giudice della causa, ovvero se dichiarata la legge, il suo pronunziato avesse autorità di comando sopra i tribunali inferiori, essa si muterebbe nel primo caso in corte di merito, i cui giudizi sarebbero tanto più pericolosi quanto più assoluti ed irrevocabili; offenderebbe nel secondo caso quella indipendenza giudiziaria, che è chiamata a guarentire. Però, con saggio consiglio, non le si è attribuito se non la facoltà di cassare e rescindere la sentenza violatrice della

legge, e di rinviare la causa dinanzi ad altro giudice di qualità e grado pari a quello che ha precedentemente giudicato. E questo, libero a sua volta, è investito di nuovo della cognizione del fatto e dell'applicazione della legge. Soltanto nel caso che questo nuovo giudice opini, sul punto di diritto controverso, nel modo medesimo che il primo giudice, per porre termine alla lite senza intervento di alcun altro potere che turbi la indipendenza dell'azione giudiziaria, è la Corte di cassazione che, a sezioni riunite, giudica definitivamente, ma solo pel caso in contesa, il punto di diritto controvertito.

Così il primo carattere della indipendenza giudiziaria è mirabilmente serbato. Ogni lite trova la sua risoluzione ed il suo compimento esclusivamente nell'ordine giudiziario; ed in questo, ogni giudice, nei vari gradi di giurisdizione, conserva sempre piena libertà di convincimento, non responsabile del suo voto che alla sua coscienza ed a Dio.

XII. Ma codesta indipendenza aveva bisogno di una guarentigia e di una tutela. La legge ha stabilito l'una nella inamovibilità del giudice, ha raccomandata l'altra alla serietà dei giudizi disciplinari; ed ha affidato l'una e l'altra esclusivamente alla vostra giustizia. Siete soltanto voi che in un regolare giudizio e per cause determinate dalla legge, potete dichiarare che un giudice abbia meritato di essere destituito o rimosso d'impiego, ovvero assoggettato a provvedimenti disciplinari, che lo richiamino a più esatto adempimento de' suoi doveri. Ogni altra autorità è incompetente a farlo. E certo non vi è cosa che caratterizzi meglio la condizione dell'uomo moderno e la sua distinzione dallo Stato, che questa necessità di creargli, per la garentia de' suoi beni e la sicurezza della sua persona, un sacerdozio a parte, indipendente da tutti i poteri umani.

So che è divenuto di moda trattare con disdegno, e siccome cosa antiquata e da seppellire, questa prerogativa

della magistratura. Si crede e si vorrebbe far credere che le condizioni della giustizia procederebbero meglio, se le sorti de' giudici fossero in balia dei Ministri, garantite non da altro che dalla loro responsabilità parlamentare, variabile secondo le mutabilità politiche. Ma è teoria nuova e pericolosa, combattuta dalla esperienza, respinta dai più grandi scrittori, ripudiata dai più saggi legislatori. In Francia un Ministro ed un Ministero si dimisero per non seguirla ¹⁰.

Non vi è, che io mi sappia, Statuto costituzionale che non abbia posta la inamovibilità del giudice fra le supreme guarentigie della libertà. L'Assemblea costituente francese estese la inamovibilità anche al pubblico Ministero, reputando le sue funzioni parte integrale dell'ordine giudiziario ¹¹. Fino i governi assoluti l'hanno scritta per pudore nelle loro leggi. La differenza è stata solo nella maggiore o minore garentia di essa. I più cauti hanno stimato che ad assicurare la indipendenza del giudice non basti assicurargli la inamovibilità del grado, ma si deva assicurargli anche quella della sede; e le leggi giudiziarie più recenti, compresa la legge austriaca del 21 dicembre 1867, han creduto determinare per legge le cause, i tempi ed i modi onde un giudice inamovibile possa esser mutato di sede. Altri sono andati più oltre, ed han temuto che possano essere pericolosi per la serenità del giudice non solo le ansie della sede ed i timori delle destituzioni, ma ancora gli ardori degli avanzamenti; ed han creduto miglior consiglio disciplinare e gli uni e gli altri, assoggettandoli a norme certe e cautele sicure ¹².

La questione adunque per un governo saggio e per una buona legislazione non sta già nel diminuire, o peggio, nel violare la garentia della inamovibilità del giudice, ma nell'estenderla e assicurarla. Si dovrà, per questo, seguire il sistema belga che stabilisce l'inamovibilità assoluta dell'ufficio e della sede, ovvero il sistema austriaco e di altri paesi che determina le cause ed i modi delle traslocazioni?

Devono essere disciplinate non solo le destituzioni e le traslocazioni, ma ancora gli avanzamenti e le promozioni? Ed a chi devono essere affidati codesti giudizi? a corpi giudiziari o a corpi consultivi? Son questi i gravi problemi che può presentare una legge giudiziaria; problemi non nuovi, nemmeno presso di noi, ed i quali si è cercato in vari modi risolvere.

E per non ricordare che i tentativi fatti dopo le leggi del 1859 e del 1865, nel 1870, l'onorevole senatore Vacca, già ministro di grazia e giustizia, presentò al Senato un progetto di legge col quale proponeva per coteste garentie la istituzione di speciali commissioni consultive presso le corti ed i tribunali, e di un consiglio superiore di giustizia presso la sede del governo. Nel 1871 avendo io l'onore di reggere il ministero di grazia e giustizia, in un progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario che presentai al Senato, proponeva d'instituire dei consigli giudiziari presso le Corti di appello e la Corte di cassazione, ai quali era fra l'altro commesso di dar parere sul tramutamento e sulle promozioni dei magistrati. Il Ministro poteva non seguire codesto parere, e nei casi di urgenza provvedere senza di esso, ma bisognava che nell'un caso e nell'altro il provvedimento fosse stato preceduto da una risoluzione motivata dell'intero Consiglio dei Ministri¹³. Da questi antecedenti fu preceduto il decreto del 3 ottobre 1873 dell'onorevole Ministro Vigliani; decreto che è stato obbietto di tante discussioni, e del quale questo solo si può dire con ragione, che non essendo legge, non provvedeva a sufficienza alla garentia che voleva assicurare, e che forse pel sistema da esso inaugurato riusciva a favorir troppo il metodo delle magistrature regionali.

Chechè sia pertanto dell'avvenire e de' mezzi escogitati per meglio assicurare la indipendenza della magistratura, spetta a noi conservare con costanza e fermezza le guarentigie almeno, che ora la legge ci affida, e nell'uso che siamo chiamati a farne, tutelare con vigore ed

energia da ogni trascorso il decoro dell'ordine giudiziario. Quanto più si sarà giustamente severi nei giudizi disciplinari, tanto più si rimuoveranno le accuse, le denigrazioni e gli arbitrii.

XIII. Mentre abbiamo, o signori, nella maniera che son venuto ricordando, compito i gravi e svariati uffizi che la legge ci commette, vari mutamenti si son verificati, or lieti, or tristi, fra le nostre file, ed io non saprei tralasciare questa occasione solenne senza consacrare una parola di amorevole ricordo per quelli fra i nostri colleghi che ci sono stati tolti per più alti o più ambiti uffizi, ed una parola di riverente memoria per quelli che la morte ci ha rapiti.

Due de' nostri colleghi, il consigliere Noce traslocato di recente dalla Cassazione di Torino a quella di Roma, ed il consigliere Salis venuto con noi fin dal primo istituirsi della Corte, sono stati l'uno al principio, l'altro sul finire dell'anno, elevati il primo al posto di Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, il secondo a quelló di primo Presidente della Corte di appello di Trani. Comunque assai breve e quasi passeggera sia stata la residenza del consigliere Noce fra noi, pure egli seppe conciliarsi la considerazione e l'affetto de' suoi colleghi. Più lunga e più assidua fu fra noi la convivenza del consigliere Salis, ed egli si acquistò quell'amicizia fidente e quella stima riguardosa, che suole d'ordinario stabilirsi fra persone unite dalle stesse cure e dallo stesso uffizio. Ed io son certo farmi interprete de' sentimenti vostri, affermando di aver tutti serbato di quei nostri colleghi grata memoria e ricordanza onorevole.

Maggiori sono stati i mutamenti avvenuti nel pubblico Ministero. Al principio dell'anno ci fu tolto il chiarissimo Avvocato generale Pescatore, che già fino dal giugno colpito da grave malattia, era stato obbligato allontanarsi da noi. Destinato al di lui posto quell'eminente magistrato che

è il Savelli, lo vedemmo indi a poco assunto all'importante ufficio di primo Presidente della Corte di appello di Roma, ufficio che tiene con tanta lode e tanto plauso pubblico. Poco prima, o poco dopo due de' miei egregi colleghi, i sostituti Procuratori generali Marinelli e Municchi, che dalla prima istituzione della Corte avevano condiviso i lunghi e difficili lavori del pubblico Ministero, sono stati prescelti a Procuratori generali, l'uno presso la Corte di appello di Palermo, l'altro di Catanzaro. Ancora un altro egregio nostro collega, il sostituto Procuratore generale Spera, che con dolore non veggio presente perchè ritenuto da penose sofferenze, è stato a sua richiesta trasferito dal pubblico Ministero alla magistratura giudicante. Così l'ufficio intero del Ministero pubblico è stato mutato, e degli antichi non siamo rimasti che due.

Io sono lieto di codeste promozioni e distinzioni, di cui i miei colleghi hanno saputo rendersi meritevoli non con altre arti che quelle di essere assidui al lavoro, imparziali nel giudizio, modesti nell'opera, fermi nella giustizia. E mi è grato poter rivolgere ad essi lontani una parola cui spero vi associerete, di amorevole ricordo e di stima affettuosa. Certo mi è stato volta a volta spiacevole dividermi da quelli che per lunga abitudine mi erano divenuti, più che colleghi, amici. Ma la dispiacenza della separazione, temperata già dal contento di saperli elevati a posti maggiori, mi è stata compensata dalla scelta degli uomini egregi che ne han preso il posto; i quali già noti per cospicui uffici meritamente tenuti, han saputo, fin dal loro primo apparire fra noi, non pure continuare le tradizioni dei loro predecessori, ma dare splendide prove del loro zelo, della loro alacrità, della loro dottrina.

XIV. Insieme però a questi mutamenti lieti, abbiamo avuto a subire perdite dolorose, e da acerbo dolore siamo stati pur ieri colpiti pel male che improvvisamente colse l'insigne consigliere Pacifici-Mazzoni, che speriamo vorrà

Iddio serbarci. Mal risponderai pertanto ai sentimenti del mio cuore, se in questa rivista dell'anno trascorso lasciassi sepolte in sconosciute oblio le virtù e le fatiche di quei nostri colleghi, che percorrendo con noi il faticoso sentiero, meno fortunati, sono caduti per via, e non han lasciato di loro che la memoria e il nome.

Primo fra questi, se non pel tempo della morte, pel grado che teneva, va ricordato l'Avvocato generale Matteo Pescatore. Nato nel 1810 in San Giorgio Canavese, la patria stessa di Carlo Botta, si distinse da giovane per tenacità di memoria, per acume d'intelletto. Avvocato, poi professore di diritto nella Università di Torino, acquistò e serbò fama di dialettico sottile, di giureconsulto profondo. Deputato dal 1848, Senatore dal 1865, ei rifiutò nell'una e nell'altra Camera, specialmente nelle grandi questioni atinenti al diritto, alla economia e alla legislazione, con discorsi nei quali si rivelava l'acutezza della sua mente, l'estensione del suo sapere. Consigliere della Corte di cassazione di Torino dal 1860 al 1876, dettò sentenze che gli crebbero fama, e tuttora si consultano ed ammirano. Alla nostra Corte di cassazione venne nel 1876 circondato di splendida riputazione, ma già avanzato nell'età ed affranto nella salute.

Nominato Avvocato generale, ei passava nei tardi anni dal quieto e sereno ufficio di Consigliere alla faticosa arena delle discussioni forensi, dal pacato raccoglimento dello studio alle pronte ed orali conclusioni del pubblico Ministero. Ma la scienza è un'amica fedele che non abbandona mai. Nel nuovo ufficio l'avvocato generale Pescatore non fu da meno di quello che si era rivelato da consigliere, e in questo seggio si distinse per sapere e per dottrina quanto in quello che lasciava. La sua parola, specialmente negli ultimi anni, cadeva spesso stanca e scolorata, ma il suo intelletto era sempre chiaro, le sue conclusioni sempre improntate ai più elevati principii della scienza; e più paziente e più fortunato di me, che non lascerò forse che la memoria della mia parola (se pure

qualcuno degnerà un giorno ricordarmi), egli, il Pescatore, seppe raccogliere e trascrivere le più dotte e le più studiate delle sue conclusioni, che stanno a testimonianza del suo merito e della sua dottrina. Costretto dopo circa due anni a chiedere il suo collocamento a riposo, si ritirasse a Reagle presso Torino, sperando trovare nei suoi quieti studi tranquillità e salute. Ma ivi lo colse la morte l'8 agosto 1879. Di lui rimangono parecchie opere che ne raccomanderanno ai posteri il nome; nell'animo nostro rimarrà mai sempre cara e riverita la sua memoria¹⁴.

Pochi mesi prima che l'avvocato generale Pescatore scendesse nel sepolcro, due de' vostri colleghi, alla distanza di soli quindici giorni l'uno dall'altro, caddero pur essi vittima del loro dovere, e del paziente ed ingrato lavoro cui per adempiere degnamente l'ufficio loro, si erano per lunghi anni consacrati. Voi rammentate quei due egregi consiglieri, Antonio Pestalozza e Paolo Emilio Castiglione, modesti, studiosi, diligenti, che non ricusavan mai fatica alcuna, e lasciavan sempre in ogni loro relazione, in ogni loro sentenza, le prove di una diligenza minuta, di una coscienza timorata, di una scrupolosità difficile a contentare. Essi erano venuti ambedue dalla Corte di appello di Milano, dove nel 1876 si trovavano l'uno sostituto Procuratore generale, l'altro presidente della Sezione d'accusa. Sempre amici, sempre uniti, avevano pari l'animo e l'intelletto: l'animo, amicissimo della giustizia, l'intelletto, nutrito di sane dottrine. Durante i tre anni che sono stati con noi, siamo stati testimoni dell'operosità scrupolosa, dello zelo indefesso col quale essi adempirono gli incarichi loro. Ma il lavoro cui si soggettavano per riuscire, era superiore alle loro forze, e logorò la loro salute. Non smisero per questo il loro ufficio, e fino agli ultimi giorni si videro seder fra i colleghi per rendere giustizia.

Ma in sul principio di maggio il nostro Pestalozza, avvisato che un suo nipote sul quale aveva raccolto ogni speranza, era in pericolo di vita, debole ed affranto com'era,

corse alla sua Milano. Ivi in pochi giorni si spense. Lontano dai nuovi, ebbe dai suoi antichi colleghi della Magistratura lombarda quel conforto di pianto che la sua virtù meritava, e che forse rende il sonno della morte men duro. Pochi giorni dopo, nel 16 maggio, il suo compagno ed amico, il consigliere Castiglione, soccombeva malauguratamente in Roma, e le sue modeste esequie non si videro distinte che dal mesto accompagnamento vostro, che ne avevate ammirato da vicino la modestia e la virtù.

XV. Quando, Signori, contemplo questi ed altri moltissimi esempi, segnalati, continui, di virtù operosa, di disinteresse sublime, di giustizia intemerata, quali quotidianamente ne offre la Magistratura, rimango non dirò addolorato, ma attonito e sbalordito delle accuse di cui a volta è fatta segno. E quando per non uscire dai domestici esempi, io rimembro il consigliere Bruni, soldato del dovere, lasciare la vita qui al suo posto, in queste sale stesse dove volenteroso era venuto a render giustizia; quando rammento l'avvocato generale Pescatore, deputato e senatore da lunghi anni, logoro ed affranto, trascinarsi qui per compiere il suo dovere di magistrato, senza che nelle sue parole o nei suoi atti vi sia stato mai vestigio della sua vita politica e delle lotte cui aveva preso parte; quando ricordo i consiglieri Pestalozza e Castiglione morir poveri ed ignorati sotto il peso di un assiduo e coscienzioso lavoro; quando questi ed altri innumerevoli esempi di tal fatta contemplo, mi si risollewa e riconforta l'animo allo spettacolo di tanta virtù.

E qui domando permesso di ripetere quello che ebbi già occasione di dire, sopra questo delicato argomento, in altro recinto. La Magistratura cui è affidata la più santa delle opere, l'amministrazione della giustizia, non vuole essere nè adulata, nè denigrata. Bando dunque alla rettorica delle adulazioni e delle denigrazioni; stia per la magistratura come per tutti la verità, la pura e rigorosa

verità. Ma questa la eleva, non l'abbatte; la esalta, non l'atterra; la conforta, non la scoraggia.

Nella Magistratura, come in tutti i grandi corpi, può per isventura esservi qualcuno che non risponda all'altezza del suo mandato, che adempia male o imperfettamente il suo dovere; ma sono eccezioni, non regola. La regola sta nella generalità, nello insieme dell'ordine e del corpo giudiziario. E quando si tratta dell'ordine e del corpo della Magistratura italiana, si può bene affermare che essa figurerà nella storia del nostro risorgimento degna di lode e di plauso. Meno numerosa e meno compensata che le Magistrature degli altri Stati, compie ogni anno un lavoro doppio di quello che queste compiono; le statistiche lo provano con la più irrecusabile delle prove, quella delle cifre. Scarsamente retribuita, soprattutto nei primi gradi dell'ordine giudiziario, essa è modello di onestà e di disinteresse; giudica di milioni e muore povera. Uscendo da una profonda rivoluzione che di sette o otto Stati ha fatto uno Stato unico, vivendo fra interessi spostati, partiti discordi, passioni audaci, essa ha con fermezza e coraggio, senza ira nè parte, fatto sempre e costantemente il suo dovere. Imparziale con tutti, partigiana con nessuno, non vi è esempio che abbia mai confuso con la politica la giustizia, e tutti, vincitori o vinti, trionfanti o caduti, han sempre trovato presso di essa uguale protezione, uguale giustizia.

Però io applaudo all'onorevole Ministro che soprainvende agli ordini della giustizia, e che con lodevole esempio assiste oggi a questa grande assemblea giudiziaria; l'applaudivo per avere renduta solenne testimonianza di verità alla onestà, alla virtù ed alla dottrina della Magistratura, e per avere solennemente promesso che essa sarà garantita dagli arbitrii, e non lasciata senza solide garanzie che possano far fede della ragionevolezza di ogni atto che la riguardi. Egli, l'onorevole Ministro, ha fatto con queste sue dichiarazioni un atto giusto e politico ad un tempo, del quale va rimeritato; giusto per aver rivendicato la

fama ed il decoro del corpo che rappresenta; politico, perchè io credo non vi sia errore maggiore che quello di toglier fede e credito alla magistratura, pur lasciandole l'amministrazione della giustizia.

XVI. E giacchè mi trovo in questo triste argomento del ricordare gli uomini egregi che abbiamo in questo anno perduti, sarebbe per me colpevole obbligo se lasciassi dimenticato il nome di un uomo a cui l'Italia e la Magistratura molto devono, e il quale, esempio unico anzichè raro nei politici rivolgenti, è stato da tutti, senza distinzione di partiti, amato e rispettato in vita, rimpianto in morte. Giuseppe Pisanelli, del quale avete già compreso che intendendo parlare, non fu magistrato, ma oltre all'essere stato avvocato illustre (e fra il Fôro e la Magistratura vi è comunanza di opere e di scopi), fu Ministro di grazia e giustizia dall'8 dicembre 1862 al 27 ottobre 1864; e non vi ha forse magistrato che non ne ricordi la temperanza de' modi, la elevatezza della mente, la copia della dottrina, la equanimità dell'animo, e, quello che è più degno di nota, il rispetto in cui tenne l'ordine giudiziario, la sua dignità, il suo decoro. La storia segnerà il posto che gli è dovuto nella grande epopea del risorgimento italiano per la integrità del carattere, per l'operosità della vita. Questo non sarebbe nè il tempo nè il luogo di descrivere le virtù tutte del suo animo, le doti della mente, i fatti cospicui ai quali ha partecipato; nè io il potrei, che gli fui dai giovani anni unito da fraterna amicizia.

Certo, se vi ha luogo, ove si vive oltre la tomba non dimentichi di noi e non indifferenti alle cose nostre, Giuseppe Pisanelli, che fra i vari e fortunosi eventi che abbiamo trapassati, dovette, come tutti gli uomini che si elevano sopra la folla, avere le sue ore di amari disinganni e di acerbi dolori, avrà avuta non poca gioia dall'urna, contemplando la eredità di affetti che ha lasciata, e udendo l'unanime voce di rimpianto e di lode levatasi d'in-

nanzi al suo sepolcro. Quello però che non può non esser qui ricordato è l'opera sua come Ministro, la temperanza e la fermezza della sua amministrazione, la serietà e la copia dei suoi concetti legislativi, e sopra tutto la parte grandissima che egli prese nella unificazione dei codici, che ogni dì siamo chiamati ad applicare. Egli li raccolse preparati, ma non compiuti dai suoi illustri antecessori, Miglietti e Cassinis; li migliorò, li completò, e tutti ordinati li lasciò al suo successore, il ministro Vacca, magistrato insigne, morto anche lui, che ebbe la invidiata fortuna di condurli a termine e suggellarli del suo nome. Opera vasta fu questa, non perfetta forse, perchè le cose umane non escon mai perfette, ma che meritò le lodi di tutta Europa, e che dotò l'Italia, di recente unita, del più grande legame di unificazione, del più potente strumento di progresso, quale è l'unità della legislazione sostituita ai cinque o sei codici che si dividevano il paese. E se a questa opera molti posero mano, il merito e la gloria precipua torna al Pisanelli, che non solo l'apparecchiò, ma più efficacemente e più energicamente di ogni altro concorse a ridurla ad effetto ¹⁵.

Doloroso anno è stato codesto 1879, per i molti vuoti che ha fatto nel gruppo degli uomini virtuosi ed insigni che, col re Vittorio Emanuele di sempre cara e riverita memoria, concorsero in un modo o in un altro a questa grande opera di fare l'Italia una, gloriosa e indipendente! E una generazione che va desaparendo; e giorno per giorno vediamo cadere l'uno dopo l'altro quelli che per le armi, per i consigli, per la stampa, per la virtù, per i sacrifici più si distinsero in questa epopea nazionale. Che il ricordo di tanti valorosi sia a noi di conforto, ai figli nostri di esempio!

XVII. E molto ancora rimane a fare. Operosi e fecondissimi, in effetti, per l'unificazione legislativa furono gli anni cui risale la pubblicazione dei nuovi codici, ai quali accennavo. Parve che il governo del Re nell'uscir

dall'antica Torino e imprendere l'esodo glorioso che doveva condurlo a Roma, abbia voluto con provvido consiglio sciogliersi da tutto quello che poteva ricordare le antiche divisioni, e raccogliere e riunire la giovane nazione non pure sotto i medesimi ordini politici, ma ancora sotto le stesse leggi civili. Ed era provvido il fine, poichè eminente fra i vantaggi dell'unità della legislazione è quello di dar forma ai progressi compiti nell'ordine sociale, segnare con precisione la differenza che separa il passato dal presente, facilitare e semplificare i rapporti giuridici, dando ai diritti ed agli interessi privati una regola ed una sanzione uniforme. Quando una legislazione siffatta ha regolato per qualche tempo le sorti ed i rapporti di un popolo, avviene che lo stato delle persone, la stabilità dei beni, la sicurezza delle fortune, l'inviolabilità dei diritti, tutto infine il corredo della vita riposa sulla forza e la conservazione di codesti ordini e di codeste leggi, ed ogni ritorno al passato diviene moralmente e materialmente impossibile.

Tuttavia l'opera grandiosa dell'unificazione del diritto nazionale non fu, nè poteva essere tutta compiuta, e quella stessa affrettatamente condotta a termine doveva di necessità, nella sua attuazione, riuscire in qualche parte incompleta, in tal'altra suscettiva di miglioramenti e di progressi. Il codice civile, frutto di più lunghi studii, fu accolto con plauso maggiore, e sta come il capolavoro della nuova legislazione, al quale sarebbe non pure imprudenza, ma danno il toccare. Ma col codice civile non poté esser fatto un codice penale comune a tutta la nazione; e in questa parte che più si congiunge al diritto pubblico dello Stato, rimangono ancora in vigore tre diverse legislazioni.

L'esperienza poi di circa tre lustri ha rivelato la necessità di non lievi modificazioni pel codice di commercio, di essenziali mutamenti pel codice di procedura civile, di più urgenti riforme pel codice di procedura penale. Pel codice di commercio le disposizioni relative ai cambii, alle società commerciali ed ai fallimenti sono soprattutto

a rifare. Nel codice di procedura civile la troppa lentezza del rito formale e la soverchia rapidità del rito sommario meritano esser temperati e modificati. Nè è meno meritevole di studio la materia della proposta delle quistioni e della compilazione delle sentenze, per metterla in maggiore accordo col sistema di cassazione; e quella più interessante della esecuzione forzata delle sentenze, nella quale s'incontra, innanzi tutto, quel grave problema della vendita a ribasso o della aggiudicazione necessaria degli immobili del debitore. Più bisognevole di riforma pare a tutti che sia il codice di procedura penale, il quale va principalmente spogliato di certe inutili forme e di certe vane lentezze, che senza crescer guarentigie alla giustizia, ne rendono l'azione lunga, fiacca e svigorita. E di qualche modificazione è pur capace la legge sull'ordinamento giudiziario, non già per mutarne essenzialmente gli ordini, perchè gli istituti giudiziari sono quelli che più si radicano nei costumi di un popolo e più difficilmente si mutano, ma sibbene per riformare in qualche parte gli ordini esistenti, e conformarli in maniera che ne sieno meglio assicurati lo scopo ed i mezzi, e per togliere, se non altro, ragione o pretesto a questo tema continuo di doglianze e di denigrazioni.

Non è già, signori, che il governo del Re non si sia preoccupato di codeste necessità, e non abbia messo ogni studio per provvedervi. I Ministri che si son succeduti alla direzione del ministero di grazia e giustizia han tutti, con opera più o meno efficace, formato oggetto delle loro cure ognuno di questi argomenti. Il progetto di un nuovo codice di commercio più rispondente ai bisogni presenti, è stato lungamente elaborato, e già presentato al Senato attende la discussione ed il voto del Parlamento. Obbietto di più lunghi studii e di più intense cure è stato il progetto del codice penale. Compilato da una Commissione de' più illustri penalisti d'Italia dal 1866 al 1868, fu riveduto e modificato da una giunta di eminenti magistrati nel

1869. Nel 1872 e 1873, avendo l'onore di esser ministro lo sottoposi a nuovi studii e lo compilai in una forma che credetti più semplice e più rispondente agli altri codici. Nel 1874 l'onorevole Ministro Vigliani, prescelto e riordinato uno di quei progetti, lo presentò al Senato, dove fu oggetto di lunga e dottissima discussione. L'onorevole Mancini, che successe al Vigliani nel Ministero di grazia e giustizia, assoggettò il già progredito lavoro a nuove disamine nel seno di eletta Commissione, composta di professori e giuristi i più segnalati nella scienza del giure penale. Nondimeno, l'opera che è uscita da queste successive elucubrazioni non pare sia l'ultima parola del codice penale che dall'Italia si attende. Molti son certo i pregi che distinguono e raccomandano l'attuale progetto, ma esso si risente appunto del modo onde si è proceduto alla sua compilazione ed alle sue successive revisioni, e del concorso dei molti che ci han messo la mano, e pare che difetti tuttora delle due qualità che maggiormente raccomandano un codice, che sono l'unità del concetto e la precisione dello stile.

L'opera dell'unificazione legislativa non è dunque tutta finita, e in quello che rimane a fare non è lieve, nè di poca utilità l'aiuto di una giurisprudenza saggia e progressiva. La giurisprudenza, lo si sa, ha in fondo una doppia missione, studiare il passato per spiegarlo, tender l'occhio all'avvenire per prepararlo. Conservatrice scrupolosa delle leggi vigenti, ne spiega il senso, ne serba il potere, e mantiene la legislazione in armonia col tempo e con i suoi progressi; innovatrice dotta e prudente ad un tempo, raccoglie e prepara le teoriche e le dottrine per le innovazioni future, ed i cambiamenti che più durano e più attecchiscono sono quelli preparati dalla sua opera paziente e ponderata. Le teorie sul tentativo e la complicità nei reati, le quali oggi si riscontrano nei migliori codici penali, furono modestamente escogitate e svolte dalla giurisprudenza della Corte di cassazione di Napoli dal 1809 al 1819. Le innovazioni più ri-

levanti che si notano nel codice civile italiano, sono frutto delle dottrine raccolte e sviluppate dalla giurisprudenza nostrana e straniera.

Grande dunque, sotto tutti gli aspetti, è il compito che ci è segnato, e nell'anno che incomincia è forse ancora maggiore che negli antecedenti; poichè la Magistratura oggi più che mai ha un grande debito a soddisfare, quello di rialzare, non dirò il suo prestigio, ma la sua autorità, e rafforzare negli animi la fede nell'amministrazione della giustizia ¹⁶.

XVIII. Signori, nelle grandi occasioni vanno ricordati i grandi fatti. Quando il magnanimo Re che condusse l'Italia da Novara a Roma, e che ora riposa al Pantheon quasi a custodia della grande opera compita, ricevette ed accettò il plebiscito dei Romani, pronunziò queste solenni parole che contengono tutto un programma e segnano la nuova via nella quale si entrava:

« Infine l'ardua impresa è compiuta e la patria costituita. Il nome di Roma, il più grande che suona sulla bocca degli uomini, si ricongiunse oggi a quello d'Italia, il nome il più caro al mio cuore. Il plebiscito pronunciato con sì meravigliosa concordia dal popolo romano, e accolto con festosa unanimità in tutte le parti d'Italia, riconsacra le basi del nostro patto nazionale, e mostra una volta di più che se noi dobbiamo non poco alla fortuna, dobbiamo assai più alla evidente giustizia della nostra causa. Libero consentimento di volontà, sincero scambio di fedeli promesse, ecco le forze che hanno fatto l'Italia, e che secondo le mie previsioni l'hanno condotta a compimento. Ora i popoli italiani sono veramente padroni dei loro destini. Raccogliendosi dopo la dispersione di tanti secoli nella città che fu metropoli del mondo, essi sapranno senza dubbio trarre dalle vestigia dell'antica grandezza gli auspici di una nuova e propria grandezza; mostrarsi pari alle glorie dei nostri antichi e degni delle presenti fortune ».

Ora, perchè la speranza e l'augurio del gran Re si compia, occorre che ognuno adempia con zelo assiduo, con abnegazione costante il proprio dovere; e non è lieve il dovere che a noi incombe, e in nome del quale mi piace sempre chiudere questi annui discorsi.

Gli Stati, signori, possono avere delle grandi fortune e delle difficili prove. Tuttavia ogni volta che rimane forza al diritto e imparzialità alla giustizia, i mali che li affliggono non son duraturi. Diventano gravi e forse insanabili quando si scuote questo primo fondamento e questo scopo supremo della società civile, e la giustizia, che appunto per esser giustizia deve serbarsi superiore a tutti i partiti e a tutti gl'interessi, degenera, per difetto di ordini o per debolezza di uomini, in strumento docile ed ubbidiente alle mutabilità politiche o alle ingerenze dissolvitrici. Ogni diritto è allora compromesso, ogni sicurezza vien meno.

Ma per noi avventurosamente non è possibile codesto pericolo, perchè fra le fortune dell'Italia nel suo risorgimento, vi è stata quella di avere avuta una serie di Re per i quali lo Statuto, con le sue libertà e le sue guarentigie, è stato ed è una verità. Carlo Alberto lo promulga con lealtà di Re e con affetto di padre, e in nome delle libertà concesse inizia la grande opera della indipendenza nazionale. Sventurato nella lotta, dopo avere in una giornata sanguinosa combattuto da prode e vanamente cercato la morte, vinto e sfiduciato, depone la corona per serbare il giuramento, e si trae a morire di cordoglio all'estremità dell'Europa, in riva all'Oceano. Il figlio, Vittorio Emanuele, più fortunato del padre, serba lo Statuto, e redime l'Italia, e compostala ad unità di nazione libera ed indipendente, muore al Quirinale, fra il compianto e l'ammirazione universale, custode geloso degli ordini rappresentativi e modello dei Re costituzionali. Il suo degno figlio e successore, il Re Umberto, nel salire sul trono d'Italia che il padre aveva fondato, promette seguire i grandi

esempi paterni, e con serena lealtà serba ogni di religiosamente la promessa.

Il suo esempio ritempri il nostro animo, e lo renda, ove ne sia bisogno, più saldo e più vigoroso nell'adempimento de' nostri doveri. Col cuore ripieno di questa fiducia, io pongo fine al mio dire, e vi domando, onorevole signor Presidente, che nel nome augusto di UMBERTO I, Re d'Italia, dichiariate incominciato per la Corte di cassazione di Roma il nuovo anno giuridico, 1880.

Ma prima che riprendiate le serene vostre funzioni, v'invito ad un voto che son certo proromperà energico e spontaneo da tutti i cuori. Il voto è per la salute della graziosa REGINA, la cui assenza dalla Reggia e da Roma destò in tutti un comune dolore, ed a tutti i cuori ispirò un augurio fervente ed unanime pel suo pronto ristabilimento, e pel suo felice ritorno fra noi.

NOTE

¹ HORATII, EPISTOLARUM, lib. I, epist. 7.

² *Est quodam prodire tenus, si non datur ultra.* HORAT., *Epist.*, lib. I, epist. 1.

³ TACITI, *Ann.*, lib. XV, 3.

⁴ Ho voluto riassumere i diversi uffici della Corte di cassazione, perchè mi premeva compierne la trattazione incominciata nel primo discorso del 1866, e perchè mi è parso che non vi sia mezzo migliore per bene giudicare ciò che *si è fatto*, e ciò che *si vuol fare*, che quello d'incominciare dal definire quello che *si deve fare*. Certo il ricordo delle attribuzioni della Cassazione mi ha costretto a ripetere molte idee già note, o altre volte annunziate, ma erano difficoltà insuperabili dell'argomento e della occasione in cui lo si trattava.

⁵ HELLO, *Du Régime constitutionnel*, 2^e partie, titre 1^{er}, chap. III, 9, IV.

⁶ LEIBNITZ, *Opera omnia*, tom. 4, parte 3. - « Dixi saepius post scripta geometrorum nihil extare quod vi ac subtilitate cum romanorum jurisconsultorum scriptis comparari possit; tantum nervi inest, tantum profunditatis... »

⁷ « Eodem foro utuntur principatus et libertas », PLIN. *ad Trajanum*.

⁸ « *I conflitti d'attribuzioni in Italia* » per GIUSEPPE MANTELLINI.

⁹ Ved. *Massime della Corte di Cassazione di Roma, estratte da tutte le sentenze pronunziate a sezioni riunite durante il triennio 1876-1877-1878*, Roma, 1879.

¹⁰ Io non ignoro che GEREMIA BENTHAM, lo scrittore più radicalmente riformatore del secolo, nel suo trattato dell'organizzazione giudiziaria, propugna l'amovibilità de' giudici; ma di quanti correttivi non circonda egli il suo ardito sistema? D'altronde egli stesso ha cura di spiegare che la sua teoria non si applica che ai giudici elettivi che sono di loro natura tempo-

ranei. « Ma si comprende, nota egli, che questa questione non si applica punto ad una monarchia dove i giudici sono eletti dal Re; l'amovibilità sarebbe in tal caso pericolosa sia per la loro probità, sia per la loro dignità e la loro riputazione. I giudici, in Inghilterra, rimanevano in ufficio durante il buon piacere del Re. Giorgio III, al suo avvenimento al trono, *li rese indipendenti*. Non si può più rimuoverli che *dietro un giudizio regolare*, o dietro una domanda dirizzata al Re *dalle due Camere*. Questa *abdicazione di un potere arbitrario* eccitò nella nazione la più viva riconoscenza ». V. BENTHAM, *De l'organisation judiciaire*, chap. XVII et XVIII. — ERSKINE MAY, da storico e da uomo di Stato, ratifica e commenta il fatto additato dal BENTHAM. « Passando in rivista, scrive egli, l'amministrazione della giustizia, non bisogna obbliare lo spirito e le disposizioni dei giudici nelle differenti epoche. L'uno de' primi atti di Giorgio III, fu di *mettere il suggello alla indipendenza de' giudici*, dichiarando nel messaggio del 3 marzo 1761 che le loro commissioni non spirerebbero più alla morte del sovrano. Era questa *una misura necessaria* che compiva la politica della rivoluzione del 1688, e se non meritava le adulazioni di quelli che la salutarono allora, *era però degna di approvazione e di rispetto* ». V. ERSKINE MAY, *Histoire constitutionnelle de l'Angleterre*. Il più degno di nota è che nelle varie costituzioni francesi, meno in quelle repubblicane, o meglio radicalissime del 24 giugno 1793 e del 22 agosto 1795 (5 fruttidoro anno III), nelle quali la elezione dei giudici era popularmente ordinata, e per di più temporanea (annuale o quinquennale) la inamovibilità dei giudici è in tutte consacrata. Anzi comunque l'Assemblea costituente avesse deferita la elezione dei giudici al popolo e la loro istituzione al Re, pure volle che i giudici così eletti ed istituiti non potessero esser rimossi che per prevaricazione. « La justice, si legge nell'art. 2, capitolo V della costituzione del 3-14 settembre 1791, sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, et institués par lettres patentes du Roi, qui ne pourra les refuser. Ils ne pourront être, ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que par une accusation admise ». Nelle costituzioni poi nelle quali la elezione de' giudici fu deferita al potere esecutivo, consoli, imperatori, re o presidente di repubblica che fossero, fu sempre ritenuta la inamovibilità del giudice come precipua guarentigia della sua indipendenza. L'articolo 68 della costituzione consolare del 22 frimario anno VIII (13 dicembre 1799); l'articolo 58 della Carta del 4 giugno 1814; l'articolo 51 dell'Atto addizionale del 22 aprile 1815; gli articoli 48, 49 e 50 della costituzione del 6 agosto 1830; l'articolo 87 della costituzione repubblicana del 4 novembre 1848, non fanno che ripetere e sanzionare questo principio: « Les juges sont nommés à vie. Ils ne peuvent être révoqués ou suspendus que par un jugement, ni mis à la retraite que pour les causes et dans les formes déterminées par les lois ».

¹¹ V. HORTOLAN, *Le Ministère public*, tom. I^{er}, *Introd.*, p. LV, LXX e LXXI.

¹² Tutte le legislazioni si sono occupate di questo importante problema che tiene sì strettamente alla sicurezza ed alla imparzialità della giustizia. La costituzione belga per reudere più ferma la indipendenza del giudice, gli garentisce non solo la inamovibilità del grado, ma anche della sede (art. 100). Lo stesso presso a poco è stabilito in Austria (Leg. fondamentale del potere giudiziario del 21 dicembre 1867, art 5 e 6); in Danimarca (Costit. del 1866, art. 73); nei Paesi Bassi (Leg. fondamentale del 1848, art. 163); in Grecia (Costit. del 1864. art. 88). Nella Spagna (Act. addic. art. 12), nel Portogallo (Costit. del 1826 e 1852, art. 120; nel Brasile (Costit. del 1824, art. 120), è *per legge* che sono determinate le cause, il tempo ed i modi onde un giudice inamovibile possa esser mutato di sede. In Inghilterra per i speciali ordini di quella Magistratura le traslocazioni de' giudici sono quasi impossibili, e quanto alla loro inamovibilità è prevalso che i giudici superiori nominati dalla Corona non possano esser rievocati che sopra una petizione delle due Camere, ed i giudici inferiori nominati dal Lord alto Cancelliere possono essere rievocati da lui, ma solo nei casi preveduti dalla legge (*Exposé des princ. gén. de la Const. d'Angleterre*, art. 167 e 166). In Prussia le traslocazioni disciplinari, *le déplacement non volontaire* del pari che « la mise en disponibilité ou la mise à la retraite ne peuvent avoir lieu que pour les causes et suivant les formes fixées par la loi et seulement par suite d'un jugement ». Sono solo eccettuati *les déplacements NÉCESSITÉS pour le service* (Costit. del 1850, art. 87). Nell'antico Piemonte la legge SICARDI del 19 maggio 1851 estendeva l'inamovibilità del giudice anche alla sede. Posteriormente si è creduto che l'articolo 69 dello Statuto, come l'articolo 49 della Carta francese, assicurasse al giudice l'inamovibilità del *grado* e non della *sede*; epperò l'art. 199 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, come l'art. 113 di quella del 13 dicembre 1859, permette che i giudici inamovibili possano *per l'utilità del servizio* essere tramutati da una Corte o da un Tribunale ad altra Corte o Tribunale con parità di grado e di stipendio. Ma è difficile definire se sia stato progresso o regresso, ed in tutti i casi è materia assai scabra e pericolosa che vuol essere trattata con grandissima prudenza e circospezione. « L'ordre judiciaire » scriveva in una delle sue ultime opere ODILON BARROT (*De la centralisation*, Paris 1861) « surtout dans les pays libres, est une institution plus politique encore que civile; c'est elle qui, en protégeant le droit individuel contre les atteintes du droit social et en assurant le pouvoir central contre les révoltes de l'intérêt individuel, maintient un juste équilibre entre ces deux éléments de la société. Mais, pour remplir dignement une si haute mission, il ne suffit pas de l'inamovibilité qui laisse le juge en proie à toutes les préoccupations du grade et à toutes les ardeurs de l'avancement; il faut une haute responsabilité morale, une existence assez élevée pour ne plus laisser à l'âme d'autre désir que celui de remplir religieusement ce saint mini-

stère de la justice ». Ora aggiungete alle preoccupazioni del grado, agli ardori degli avanzamenti, le ansie della sede ed i timori dei traslocamenti, e vedrete che cosa rimane della serenità del giudice e della indipendenza della giustizia. È però grave problema quello dell'ordinamento giudiziario per tenerlo circondato da tali inflessibili guarentigie che diano sicurezza della rettitudine del giudice, e ad un tempo della indipendenza del suo giudizio.

¹³ V. *Atti del Senato*, Sessione 1869-1870, N. 31, e Sessione 1871, n. 9.

¹⁴ Le opere pubblicate dal PESCATORE sono: *Logica del Diritto*, 1 volume, 1862; - *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, 2 volumi, 1864 e 1872; - *Logica delle imposte*, 1 vol., 1867; - *Somma di studi sociali e morali*, 1 vol., 1872; - *Filosofia e dottrine giuridiche*, 2 vol., 1875 e 1879.

¹⁵ Di GIUSEPPE PISANELLI rimangono oltre le *Relazioni sul Codice civile* e sul *Codice di procedura civile*, i suoi numerosi discorsi alla Camera dei Deputati; una *Lezione sulla pena di morte*; una monografia, *Della Corte di Cassazione*; il libro molto pregiato, *Della istituzione dei Giurati*, pubblicato a Torino nel 1856, e il *Commento al Codice Sardo di procedura civile*, compilato da lui e dagli egregi giureconsulti MANCINI e SCIALOJA.

¹⁶ Son noti i gentili versi di ANDRIEUX intitolati: *Le meunier sans-souci*. FEDERICO II, il fondatore della Prussia, voleva costruire un castello. L'area prescelta conteneva un molino senza del quale la costruzione sarebbe stata impossibile o difettosa. Si fa quindi ressa al povero mugnaio perchè ceda il molino, siano qualunque il prezzo e le condizioni; ma egli teneva al suo bene e ricusa di cederlo. Lo si fa venire alla presenza del re che stanco dell'ostinato rifiuto, secondo il poeta, gli dice:

« Parbleu, de ton moulin s'est bien être entêté!
Je suis bon de vouloir t'engager à le vendre!
Sais tu que sans payer, je pourrais bien le prendre?
Je suis le maître. » « Vous?... de prendre mon moulin?
Oui, si nous n'avions pas des juges à Berlin ».
Le monarque, à ce mot revient de son caprice
Charmé que sous son regne on croit à la justice ».

Qual lezione in questo semplice aneddoto! quanta fede nella giustizia, qual rispetto per essa! È questa fede che bisogna ispirare e mantenere, non il desolante sospetto non ha guari ricordato: « Chi ha il giudice in mano, ha la sentenza ». E perchè il tristo sospetto sia sbandito, e quella fede resti robusta e serena conviene che il giudice non sia in mano di nessuno, nè dell'alto, nè del basso. È la certezza della sua libertà e della sua indipendenza che sola fa potente e rispettata la giustizia.
